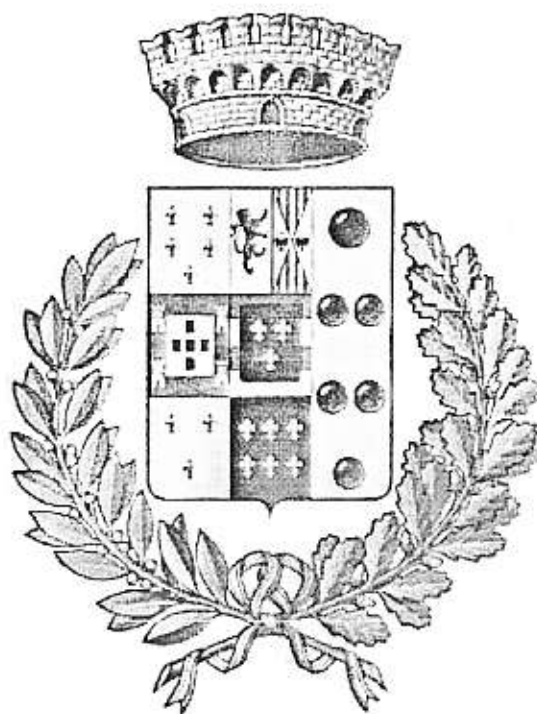


COMUNE DI ALIMINUSA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA MERCATALE ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL CONTADINO

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 12 DEL 23-02-2017
(I.G.)

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo, anche mediante concessione in uso a terzi, dell'Area Mercatale di Aliminusa composta da 8 casette in legno di cui una adibita a servizi igienici. Inoltre, con il presente regolamento si vuole favorire l'economia locale istituendo il "Mercato del Contadino" per la vendita diretta dei prodotti agricoli creando così una sinergia con altri progetti attivati dall'Amministrazione Comunale volti a valorizzare la cultura contadina.

Articolo 2 ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL CONTADINO

Il Mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e delle attività del settore agricolo ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, e diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato nasce per:

- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- Promuovere la vendita diretta realizzata con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
- Promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali;
- Garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- Promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, infatti all'interno del mercato possono essere effettuate iniziative collaterali di tipo culturale, didattiche e dimostrative già avviate con il Parco Letterario e con lo Zoo Contadino al fine di offrire al turista una offerta unica nel suo genere che vede la cultura contadina, offerta dalla conoscenza della poetica del poeta G.G. Battaglia, in simbiosi con il prodotto tipico locale e con l'artigianato locale.

La finalità del presente Regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli e di artigianato, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL MERCATO DEL CONTADINO

Possono partecipare al Mercato del Contadino di Aliminusa:

- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs 18 maggio 2001, n°228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 1 comma 10 del D.lgs n° 23/2010;
- I Coltivatori diretti;
- Gli operatori dell'artigianato e dell'agro-alimentare;
- Associazioni enogastronomiche;

Tutti questi operatori devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) Vendano prodotti della propria azienda (ed in ogni caso in prevalenza della propria azienda) o dell'azienda dei soci imprenditori, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- b) Vendano esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- c) Ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.lgs. 228/2001;
- d) Esercitano l'attività di vendita all'interno del mercato personalmente, ovvero tramite i soci in caso di società agricola, i relativi familiari coadiuvanti, nonché il personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Articolo 4

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL CONTADINO

Il Mercato del Contadino si svolgerà con cadenza settimanale, ed all'occorrenza giornaliera, in via Salvatore Carnevale snc all'interno dell'Area Mercatale e nello specifico all'interno delle casette in legno numerati dal n° 1 al n°7, e degli spazi circostanti con gli annessi servizi igienici, presenti all'interno della villa comunale e del Centro visite del Parco Letterario® "Giuseppe Giovanni Battaglia" le quali sono dotate di impianto elettrico, a norma ed idonee all'uso.

Il Sindaco, per motivi di ordine o interesse pubblici, dal momento che l'Area Mercatale è utilizzata anche in occasione di eventi organizzati su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati: nei settori sociali, culturali, sportivi, ricreativi e di spettacolo al fine di migliorare ed integrare i servizi a favore del cittadino/utente, può anticipare o posticipare la data dello svolgimento del mercato dandone pubblico avviso.

Nell'area adibita a mercato del contadino possono essere montate, quando necessita, anche gazebo pieghevoli per aumentare e/o migliorare l'offerta al consumatore/fruitori.

Articolo 5

CONCESSIONE SPAZI PER IL MERCATO DEL CONTADINO

La concessione in uso delle casette e degli spazi siti presso l'Area Mercatale è rivolta prioritariamente a tutte le attività produttive con sede nel territorio comunale ed, altresì, a tutte le attività che operano nel territorio siciliano e nazionale. In tutti i casi essi saranno concessi secondo le modalità di seguito specificate. Con il presente regolamento infatti si vuole garantire l'efficiente e l'efficace utilizzo dell'Area Mercatale al fine di favorire, dietro un equo corrispettivo economico, lo sviluppo economico del tessuto produttivo locale e territoriale.

Articolo 6

ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE

Al solo fine di valorizzare tutte le attività produttive - all'interno dell'Area Mercatale - oltre al Mercato del Contadino, in considerazione della presenza di strutture culturali e sportive adiacenti a tale area (Centro Visite del Parco Letterario G.G. Battaglia, Campo da Tennis e Campo di Calcio), sono consentite le seguenti attività:

- Degustazione dei prodotti per la promozione delle attività produttive;
- Allestimento di mostre e/o fiere dell'artigianato locale e del territorio organizzato anche da associazioni di categoria;
- Vendita di beni e di manufatti dell'artigianato;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- Attività didattiche e dimostrative legate allo sport ed alla cultura in sintonia con la qualità dei prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale organizzati anche da Associazioni senza scopo di lucro;

Anche in tutti questi casi dovranno essere rispettate tutte le norme dell'igiene degli alimenti;

Articolo 7

RIPARTIZIONE DELLE CASETTE IN LEGNO

La ripartizione delle casette, secondo la procedura di cui al successivo art. 9, sarà organizzata garantendo un criterio di rappresentanza delle diverse specializzazioni merceologiche quali orticoltura e frutta fresca, produzioni zootecniche, produzioni biologiche, artigianato e commercio;

Articolo 8

GESTIONE DELL'AREA MERCATALE E DEGLI SPAZI

La gestione dell'Area Mercatale e degli spazi è organizzata dal Comune di Aliminusa.

Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare le attrezzature proprie quali: banchi di vendita, sedie, banco frigo, ecc.

Non è consentito l'accesso di mezzi di trasporto ad eccezione delle sole operazioni di carico e scarico delle merci.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del regolamento CEE 852/2004 e 853/2004.

Articolo 9

MODALITÀ DELLA CONCESSIONE

Per la concessione a terzi in occasione delle attività di cui agli artt. 2 e 6, il Comune procederà con procedura ad evidenza pubblica, tramite apposito avviso pubblico, che sarà emanato dall'Ufficio Attività Produttive.

La partecipazione alle attività da svolgere all'interno dell'Area Mercatale è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa.

Non possono essere concesse le casette ai titolari delle attività produttive che nell'espletamento delle loro attività hanno riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, contro l'ordine pubblico e per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda di partecipazione.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente Regolamento.

Nel caso in cui, le richieste di cui al presente comma, dovessero essere superiori agli spazi concedibili, anche per tipologia di spazio, si terrà conto dell'ordine di ricevimento delle richieste.

Nel caso di eventi promossi dal Comune, che prevedano da parte dei partecipanti il versamento di una quota di adesione a fronte della degustazione di prodotti tipici locali, la concessione delle Casette avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica, nella quale saranno indicate per ciascuna tipologia di prodotto un prezzo rapportato ad una quantità di specifico prodotto, in riferimento al quale gli esercenti interessati dovranno far pervenire una offerta al massimo ribasso al fine di aggiudicarsi il servizio.

In ragione delle finalità del presente regolamento, gli esercenti la cui attività abbia sede nel territorio comunale avranno la precedenza rispetto ad esercenti la cui attività abbia sede al di fuori del territorio comunale.

Articolo 10

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Una apposita commissione, nominata dal Responsabile del Settore III, valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l'esame della documentazione presentata.

Le domande saranno esaminate in ordine di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e numero di protocollo.

Ai fini della stesura della graduatoria potranno essere utilizzati i seguenti criteri:

- Residenza nel territorio;
- Certificazione di qualità dell'azienda;
- Produzione in regime biologico certificato;
- Durata dell'offerta dei prodotti al mercato superiore a sei mesi.

La graduatoria verrà aggiornata a seguito di nuove richieste presentate agli uffici competenti. Le cassette saranno assegnate fino ad esaurimento della disponibilità delle stesse.

Articolo 11

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione delle cassette deve avere una durata minima di un giorno e massima di sei mesi e rinnovabili alla scadenza su richiesta del titolare dell'attività.

Articolo 12

CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La concessione delle cassette è soggetta al pagamento di un canone giornaliero che sarà annualmente quantificato (nel rispetto delle spese sostenute dall'Ente per la gestione della struttura) con apposita delibera della Giunta Comunale da effettuare entro il mese di Aprile di ogni anno.

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone d'uso prima dell'utilizzo della cassetta e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'utilizzo, pena l'applicazione di una mora del 10% del canone concessorio per ogni giorno di ritardato pagamento.

Al fine di agevolare e favorire il consolidamento nel tempo del Mercato del Contadino, per la concessione d'uso, pari a mesi sei, il canone concessorio sarà abbattuto del 20% rispetto all'importo determinato di cui sopra.

Articolo 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha, in ogni caso, la facoltà di revocare in qualsiasi momento ed in presenza di una giusta causa, con provvedimento motivato, notificato al legale rappresentante dell'attività produttiva, l'autorizzazione all'uso delle strutture.

Entro il termine perentorio di giorni cinque dalla notifica di cui al precedente capoverso, il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'Amministrazione Comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo.

In caso di presentazione di controdeduzioni l'Amministrazione Comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca dandone comunicazione al concessionario.

Articolo 14 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto:

- Ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dagli uffici competenti;
- Ad occupare esclusivamente la casetta in legno assegnata;
- Ad utilizzare all'interno delle casette banchi di vendita ove necessari e materiali puliti e decorosi;
- A vendere prodotti freschi provenienti dalle rispettive aziende;
- Ad esporre il prodotto, in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra. La presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (fogli, etc) cestini artigianali, cestini di vimini, cassette personalizzate, che arricchiscono l'aspetto complessivo della presentazione;
- A trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto prodotto differenziandolo negli appositi contenitori che saranno ubicati in loco, garantendo alla chiusura del mercato la pulizia dell'intera area;

Ai trasgressori saranno applicate delle sanzioni pecuniarie previste in materia di smaltimento rifiuti.

Articolo 15 **DIVIETI**

I concessionari non potranno occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata. Per la vendita all'interno dell'Area Mercatale è vietato l'uso di mezzi di produzione sonora.

E' fatto divieto di concedere l'uso delle casette e degli spazi dell'Area Mercatale alle attività produttive che non risultino in regola con il versamento del canone di concessione per il loro utilizzo.

Articolo 16 **RISARCIMENTO DEI DANNI - GARANZIE**

Tutti i danni diretti ed indiretti alle strutture, causati durante ed in connessione con la concessione dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale (danno emergente e lucro cessante).

Anche a tal fine l'Amministrazione Comunale potrà prevedere in seno al provvedimento di concessione, in riferimento alle strutture concesse in uso, e per la durata delle stesse, la presentazione di polizze assicurative R.C. per il fatto del legale rappresentante del concessionario, dei di lui rappresentanti, dipendenti, associati, ausiliari o comunque aventi causa.

Articolo 17 **NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 18 **REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

Qualora dovessero sorgere delle difficoltà applicative del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegna a riesaminarlo.

Articolo 19 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore in conformità delle norme previste dallo Statuto comunale.